

# La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 4.2.2015

La Nuova Procedura Civile, 2, 2015

**ADMAIORA**

Editrice

---

## Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Testimonianza indiretta e testimonianze raccolte in un diverso giudizio: rilevanza nel processo**

La testimonianza indiretta è la deposizione di persona che ha solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, "de relato actoris" o "de relato" in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento; i secondi depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indiretta, pur potendo assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità. Il giudice del merito può utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza che in detto giudizio sia stata pronunciata costituisce documentazione, con l'avvertenza che la valutazione del materiale probatorio non va limitata all'esame isolato dei singoli elementi ma deve essere globale nel quadro di un'indagine unitaria ed organica che, ove immune da vizi di motivazione, costituisce un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, e l'unitarietà e

*l'organicità nella valutazione vanno apprezzate con riferimento al nucleo essenziale dei fatti rilevanti ai fini del decidere. Ciò posto è errato qualificare le prove raccolte nell'altro giudizio come prove "indirette" a fronte della prova "piena" raccolta nel giudizio, così istituendo una sorta di gerarchia tra le prove testimoniali raccolte negli altri giudizi, ritenute "inferiori", e quelle raccolte nel giudizio, ritenute "superiori".*

### **Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 15.1.2015, n. 568**

*...omissis...*

Col primo mezzo, parte ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., con riferimento agli artt. 2697, 2099, 1362, 1363, 1369 e 1372, ed agli artt. 111, 3 e 24 Cost.

Parte ricorrente fa presente che, con l'assistenza dello stesso difensore, un primo gruppo di ricorsi in opposizione inerenti a lavoratori nella medesima situazione del xxxxxx. è stato definito in senso favorevole agli opposenti con sentenze passate in giudicato, mentre il secondo gruppo, tra cui la controversia in oggetto, ha avuto pronuncia contraria, e con il medesimo Giudice estensore. La parte deduce che, pur non vincolante nel nostro sistema, il precedente è dotato di valore persuasivo "dovendo essere inteso come un vero e proprio vincolo di sistema"; che nel primo gruppo di cause, la clausola in oggetto era stata ritenuta di stile, superata dal dato letterale degli accordi, dalla normalità della formula e dal principio della necessaria espressione in modo chiaro ed incontrovertibile della rinuncia al diritto alla retribuzione.

Rileva che la Corte del merito ha valutato le prove raccolte negli altri procedimenti come inidonee a modificare e/o a sovvertire le prove testimoniali raccolte nel giudizio medesimo ritenute "piene", e quindi aventi maggiore forza probatoria rispetto ad una prova "indiretta", senza rilevare che il giudicato sul primo gruppo di cause si è formato su di una situazione giuridica nascente dall'accordo, comune a tutti i procedimenti.

La parte sostiene che un contratto unico ed indistinto per tutti non può avere efficacia diversa sulla base di canoni ermeneutici, anche di natura soggettiva, divergenti.

Col secondo mezzo, parte ricorrente si duole del vizio di omessa motivazione.

Fa presente di avere sottoposto alla Corte d'appello la necessità che le diverse cause contro lo stesso convenuto e con la medesima questione di diritto e di fatto fossero riunite o comunque trattate insieme nelle stesse udienze, come avvenuto in talune udienze, e ciò in contestazione del rilievo del Tribunale della (presunta) mancata citazione a proprio carico del teste Axxxxxx E su tale fatto processuale relativo alla corretta formazione della prova la Corte del merito non si è pronunciata.

Col terzo motivo, la parte si duole del vizio di omessa motivazione, e deduce di avere sottolineato nell'atto d'appello l'omessa valutazione da parte del Tribunale di due passaggi delle dichiarazioni dei testi xxxxxx idonei a provare che i lavoratori non avevano conferito alcun preventivo ed espresso mandato

alle associazioni sindacali in ordine alla presunta rinuncia alle retribuzioni e che in ogni caso non vi era stata alcuna ratifica dell'operato del sindacato in relazione a detta presunta rinuncia.

Con il quarto mezzo, parte ricorrente si duole del vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere la Corte d'appello ritenuto che l'altro gruppo di giudizi si è concluso favorevolmente per i lavoratori sulla base essenzialmente delle dichiarazioni dei testi xxxxxx peraltro, contraddittoriamente e con motivazione insufficiente, che tali testimonianze prestavano il fianco a riserve, essendo detti testi "cointeressati nelle controversie".

Il primo ed il quarto motivo del ricorso si devono ritenere fondati, nei limiti di quanto di seguito esposto.

La clausola contenuta negli accordi del 7/1/94 e del 10/3/94, in sede di consultazione sindacale di cui alla L. n. 164 del 1975, art. 5, e L. n. 223 del 1991, art. 1, così dispone: "... le Parti, convenute sulle superiori contestazioni e dandosi atto dell'esperimento procedurale di cui alla norme sopra richiamate, concordano affinché l'Azienda, senza che per quanto in appresso possano derivargliene oneri ulteriori alcuni e/o responsabilità di sorta, inoltri agli Organi competenti la richiesta per l'intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale...".

La Corte di merito ha ritenuto tale clausola talmente generica e laconica, da non potere dalla stessa trarre alcun significato favorevole all'una o all'altra parte in causa, ed è quindi passata a valutare se parte ricorrente avesse in altro modo assolto all'onere della prova del proprio diritto (e detta statuizione, con cui il Giudice del merito ha rovesciato l'onere della prova, che sarebbe spettato alla Curatela, per avere sollevato l'eccezione estintiva della rinuncia alla retribuzione, non è stata censurata).

Ciò posto, il Giudice del merito ha valutato le testimonianze rese dai testi xxxx. e Ri., che avevano "concordemente riferito che i rappresentanti dei lavoratori approvarono di "manlevare" la società da qualunque onere retributivo in caso di rigetto della CIGS".

Quanto alle dichiarazioni dei testi xxxxxx sentite nei giudizi definiti favorevolmente ai lavoratori con sentenze passate in giudicato, e che invece non erano stati sentiti nel giudizio per fatto dell'appellante, la Corte territoriale, ritenuto che la prospettata "efficacia riflessa" o "indiretta" del giudicato favorevole ai lavoratori formatosi negli altri giudizi vale soltanto quale elemento di prova documentale, ha concluso per la insufficienza di detto elemento a superare la prova testimoniale fatta assumere dalla controparte, sia perché "una prova piena è sempre più di una prova indiretta", sia per la qualità dei testi xxxxxx "cointeressati nelle controversie".

Con detta argomentazione, la Corte del merito ha reso applicazione del principio di recente ribadito nella pronuncia 4652/2011, sulla scia della sentenza 21115/2005, secondo il quale il giudice del merito può utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza che in detto giudizio sia stata pronunciata costituisce documentazione, con l'avvertenza che la valutazione del materiale probatorio non va limitata all'esame isolato dei singoli elementi ma deve essere globale nel quadro di un'indagine unitaria ed organica che, ove immune da vizi di motivazione, costituisce un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di

legittimità, e l'unitarietà e l'organicità nella valutazione vanno apprezzate con riferimento al nucleo essenziale dei fatti rilevanti ai fini del decidere.

Ciò posto, si deve rilevare che nella specifica valutazione del caso concreto, la Corte del merito è incorsa in due errori: ha qualificato le prove raccolte nell'altro giudizio come prove "indirette" a fronte della prova "piena" raccolta nel giudizio ed ha attecnicamente "avanzato riserve", id est, ritenuto non pienamente attendibili dette testimonianze, perchè rese da soggetti "cointeressati" nelle controversie.

Quanto al primo rilievo, va evidenziato che, come affermato chiaramente nella pronuncia 8358/2007, la testimonianza indiretta è la deposizione di persona che ha solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, "de relato actoris" o "de relato" in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento; i secondi depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indiretta, pur potendo assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità.

La qualità di testi indiretti non si attaglia pertanto ai testi xxxxxx il primo rappresentante sindacale partecipante agli incontri di cui si tratta, ed il secondo rappresentante xxxxxxxx dinanzi al quale fu redatto il verbale del 10/3/94.

Inoltre, con l'istituire una sorta di gerarchia tra le prove testimoniali raccolte negli altri giudizi, ritenute "inferiori", e quelle raccolte nel giudizio, ritenute "superiori", la Corte del merito ha nella sostanza proceduto alla non applicazione del principio, affermato in via meramente labiale, del riferimento alle prove assunte nei giudizi definiti con sentenze passate in giudicato.

Anche nel ritenere la non attendibilità dei testi Axxxx in quanto "cointeressati nelle controversie", la Corte del merito ha adottato un'interpretazione intesa a totalmente sminuire le testimonianze raccolte negli altri giudizi, e quindi ha nei fatti disatteso il principio in tesi applicato; è inoltre incorsa in una valutazione del tutto contraddittoria con quella di affidabilità, di contro, dei testi escussixxx e xxx rispettivamente, rappresentanti della xxxx e xxxx di Palermo (xxxxxxx).

2.2.- Gli altri profili del primo motivo e gli altri motivi rimangono assorbiti.

3.1.- Conclusivamente, vanno accolti i motivi primo e quarto del ricorso nei sensi di cui in motivazione, e, cassata la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, la causa va rinviata alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del presente giudizio.

p.q.m.

La Corte accoglie i motivi primo e quarto del ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2014.